

Circolare 18/2023

Milano, 31 marzo 2023

Oggetto: **ALIMENTI – Aggiornati LMR per alcuni pesticidi in talune categorie di alimenti**

Informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale europea L 93/57 del 31 marzo 2023, è stato pubblicato, quale aggiornamento al Reg. (CE) 396/2005¹, il **Regolamento (UE) 2023/710 della Commissione del 30 marzo 2023 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bromopropilato, cloridazon, fenpropimorf, imazaquin e tralcoxidim in o su determinati prodotti.**

I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze cloridazon, fenpropimorf e tralcoxidim sono stati fissati nell'allegato II del Reg. (CE) n. 396/2005, mentre quelli per bromopropilato negli allegati II e III, parte B, di tale provvedimento a seconda del prodotto. Per la sostanza imazaquin gli LMR sono attualmente inclusi nell'allegato III, parte A.

Gli LMR per il bromopropilato, non essendo mai stato approvato nell'Unione come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari, saranno spostati nell'allegato V del Reg. (CE) n. 396/2005. Lo stesso è stato disposto per cloridazon, fenpropimorf, imazaquin e tralcoxidim, dal momento che tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze sono state revocate.

Riportiamo di seguito solo le modifiche di interesse per il settore delle piante officinali.

Allegato II

Apportate modifiche alla colonna relativa alla sostanza **fenpropimorf**, per la quale in **Bacche e piccola frutta** (cod. 0150000) è stato fissato un LMR pari a 0,01* mg/kg, quale limite inferiore di determinazione analitica.

¹ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU europea L 70/1 del 16.3.2005).

Soppresse invece le colonne relative alle sostanze bromopropilato, cloridazon e tralcoxidim.

Allegato III

Parte A: soppressa la colonna relativa alla sostanza imazaquin.

Parte B: eliminata la colonna relativa alla sostanza bromopropilato.

Allegato V

Aggiunte le colonne relative alle sostanze bromopropilato, cloridazon, imazaquin e tralcossidim.

Bromopropilato (F)

Codice	Prodotti	Nuovo LMR (mg/kg)	LMR vigente (mg/kg)
0120000	Frutta a guscio	0,01*	0,02*
0256000	Erbe fresche e fiori commestibili	0,02*	0,01*
0400000	Semi e frutti oleaginosi	0,01*	0,02*

* Limite inferiore di determinazione analitica

Cloridazon (somma di cloridazon e cloridazon-desfenil, espressa come cloridazon) (R)

Codice	Prodotti	Nuovo LMR (mg/kg)	LMR vigente (mg/kg)
0110000	Agrumi	0,03*	0,1*
0120000	Frutta a guscio	0,04*	0,1*
0150000	Bacche e piccola frutta	0,03*	0,1*
0253000	Foglie di vite e foglie di specie simili	0,03*	0,1*
0256000	Erbe fresche e fiori commestibili	0,1*	5
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,03*	0,05*
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,03*	0,05*
0400000	Semi e frutti oleaginosi	0,04*	0,1*
0600000	Tè, caffè, infusioni di erbe, cacao e carrube	0,1*	5 (infusioni di erbe da fiori) 0,1* (tutte le altre sotto voci)
0800000	Spezie	0,1*	5 (corteccia, boccioni, pistilli di fiori)

Codice	Prodotti	Nuovo LMR (mg/kg)	LMR vigente (mg/kg)
			0,1* (tutte le altre sotto voci)
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	0,05*	0,1*

* Limite inferiore di determinazione analitica

Imazaquin

Codice	Prodotti	Nuovo LMR (mg/kg)	LMR vigente (mg/kg)
0100000	Agrumi	0,01*	0,05*
0120000	Frutta a guscio	0,01*	0,05*
0150000	Bacche e piccola frutta	0,01*	0,05*
0253000	Foglie di vite e foglie di specie simili	0,01*	0,05*
0256000	Erbe fresche e fiori commestibili	0,02*	0,05*
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01*	0,05*
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01*	0,05*
0400000	Semi e frutti oleaginosi	0,01*	0,05*
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	0,05*	-

* Limite inferiore di determinazione analitica

Tralcoxidim (somma degli isomeri costituenti del tralcoxidim)

Gli LMR, fissati al limite inferiore di determinazione analitica di 0,01* mg/kg o 0,05* mg/kg a seconda dei prodotti, sono rimasti invariati.

Gli LMR attualmente vigenti (Reg. (CE) n. 396/2005) potranno continuare ad essere applicati ai prodotti ottenuti nell'Unione o in essa importati prima del 21 ottobre 2023.

Il testo del regolamento (UE) 2023/710 sarà presto disponibile sul sito di ASSOERBE (<http://www.assoerbe.eu/>) nella sezione "Normative" del menù "Documentazione".

Molti cordiali saluti.

Marinella Trovato